

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 dell'08.05.2000, prot. N. 17080.

Sono stati modificati:

- l'art. 59, comma 2°, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113, prot. N. 23194, del 15.06.2000;
- l'art. 9, comma 2°, lett. b; l'art. 48, 1° e 3° comma
- l'art. 54, lett. b, con deliberazione Consiliare n. 150, prot. N. 30871 del 07 agosto 2000.

Introdotti gli artt. 7bis e 7ter con deliberazione Consiliare n. 60, prot. N. 13223 del 28.03.2002.

Modificate le sanzioni con deliberazione Consiliare n. 57 del 12 Maggio 2003.

Modificato l'art. 9, comma 2°, lett. b con deliberazione Consiliare n. 10 del 26 Gennaio 2006.

Introduzione nuove norme e modifica dell'art. 56 con deliberazione Consiliare n. 88 del 14 Luglio 2011.

Delibera della Giunta n. 152 del 07 Giugno 2011 per la determinazione degli importi.

Delibera della Giunta n. 203 del 26 luglio 2011 per la determinazione dell'importo agli artt. 21bis, 25, 26bis, 29bis.

Modificati gli artt. 7bis e 7ter e nuova approvazione dell'art. 26bis con deliberazione Consiliare n. 129 del 03 Novembre 2011.

Introduzione nuova norma art. 21ter con deliberazione Consiliare n. 90 del 27.11.2012.

Delibera della Giunta Comunale n. 366 del 18.12.2012 per la determinazione dell'importo all'art. 21ter e modifica degli importi dell'art. 23.

Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 22.01.2013 per la determinazione dell'importo delle sanzioni per violazione disposizione regolamentare (art. 21).

Introduzione nuova norma art. 8bis con deliberazione Consiliare n. 19 del 14.03.2013.

Modifica art. 21 con deliberazione Consiliare n. 26 del 27.03.2014.

Modifica art. 29bis con deliberazione Consiliare n. 10 del 21.01.2016.

Modifica art. 29bis con deliberazione Consiliare n. 32 del 16.03.2017.

Integrazione artt. 27bis - 52bis e 52ter con deliberazione Consiliare n. 15 del 22.03.2018.

Integrazione art. 26-ter con deliberazione Consiliare n.35 del 29.04.2019.

Modifica sanzione art. 21 c. 1 con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 19.02.2020.

Modifica art. 26-bis con deliberazione Consiliare n. 36 del 23.03.2023

- Aggiornamento sanzioni in EURO - dal 1 gennaio 2002 -

- Aggiornato al 23.03.2023 -

INDICE

TITOLO I	Disposizioni generali	pag. 4
	Art. 1 Ambito di applicazione	pag. 4
	Art. 2 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	pag. 4
	Art. 3 Richiesta e rilascio di autorizzazioni	pag. 4
	Art. 4 Validità delle autorizzazioni	pag. 4
TITOLO II	Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico	pag. 5
	Art. 5 Campo di applicazione	pag. 5
	Art. 6 Divieti	pag. 5
TITOLO III	Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato	pag. 5
	Art. 7 Disposizioni generali	pag. 5
	Art. 7 bis Sovraffollamento ad uso abitativo	pag. 6
	Art. 7 ter Occupazione di altri locali	pag. 6
	Art. 8 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	pag. 6
	Art. 8 bis Tutela e decoro dell'abitato dal guano di colombi e altri volatili	pag. 7
	Art. 9 Tenuta delle aree scoperte	pag. 7-8
	Art. 10 Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico	pag. 8
	Art. 11 Ripari a chiusura delle attività economiche	pag. 8
	Art. 12 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	pag. 8
	Art. 13 Battitura di panni e tappeti	pag. 8
	Art. 14 Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati	pag. 9
	Art. 15 Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili	pag. 9
	Art. 16 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	pag. 9
	Art. 17 Trasporto di materiali di facile dispersione	pag. 10
	Art. 18 Sgombero della neve e formazione del ghiaccio	pag. 10
	Art. 19 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	pag. 10
	Art. 20 Emissioni di esalazioni, fumo e polvere	pag. 10
	Art. 21 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità	pag. 11
	Art. 21 bis Prostituzione di strada	pag. 11
	Art. 21 ter Atti contrari alla pubblica decenza, al buon costume e ai culti religiosi	pag. 12
	Art. 22 Esercizio di giochi di abilità	pag. 12
	Art. 23 Altri atti vietati	pag. 12
	Art. 24 Caravan, auto-caravan, tende, roulotte, carri abitazione e accampamenti	pag. 13
	Art. 25 Carovane di nomadi	pag. 13
TITOLO IV	Quiete e sicurezza nel centro abitato	pag. 13
	Art. 26 Giochi su area pubblica e privata	pag. 13
	Art. 26 bis Detenzione, consumo, vendita di bevande alcoliche o comunque contenute in bottiglie di vetro e/o lattine	pag. 14
	Art. 26 ter Divieto di acquistare, ricevere, detenere, utilizzare ed esibire sostanze stupefacenti o psicotrope	pag. 15
	Art. 27 Mestieri girovaghi	pag. 15
	Art. 27 bis Massaggi e prestazioni varie	pag. 15
	Art. 28 Accaparramento di clienti	pag. 15
	Art. 29 Trasporto di oggetti	pag. 16
	Art. 29 bis Divieto di trasporto e detenzione di mercanzia senza giustificato motivo	pag. 16
	Art. 30 Circolazione e trasporto di animali pericolosi	pag. 16
	Art. 31 Protezione degli animali	pag. 17
	Art. 32 Protezione in caso di lavori	pag. 17
	Art. 33 Rovinio di parti o di accessori di fabbricati	pag. 17
	Art. 34 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	pag. 17
	Art. 35 Bagni delle persone	pag. 18
	Art. 36 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	pag. 18
	Art. 37 Apertura di botole e chiusini	pag. 18
	Art. 38 Pitture e verniciature fresche	pag. 18
	Art. 39 Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento	pag. 18
	Art. 40 Carichi sospesi	pag. 19
	Art. 41 Recinzioni	pag. 19
	Art. 42 Luminarie e cavi elettrici	pag. 19

Art. 43	Uso e manomissione dei segnali	pag.	19
Art. 44	Detenzione e deposito di materie infiammabili	pag.	19
Art. 45	Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni	pag.	20
Art. 46	Uso delle risorse idriche potabili	pag.	20
Art. 47	Quiete pubblica	pag.	20
Art. 48	Esercizio dei mestieri, arti e industrie (articolo disapplicato dall'art. 37 c.1 del Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)	pag.	21
Art. 49	Esercizio dei Luna Park	pag.	22
Art. 50	Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi (articolo disapplicato dall'art. 37 c.1 del Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)	pag.	22
Art. 51	Esercizio di Locali da ballo (articolo disapplicato dall'art. 37 c.1 del Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)	pag.	22
Art. 52	Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	pag.	23
Art. 52 bis	Individuazione del perimetro del territorio comunale ove vige il divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione delle persone	pag.	23
Art. 52 ter	Procedure per l'adozione dell'ordine di allontanamento	pag.	23-24
TITOLO V	Tutela dall'inquinamento acustico	pag.	24
Art. 53	Emissioni di suoni da sorgenti fisse	pag.	24
Art. 54	Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili (articolo disapplicato dall'art. 37 c.1 del Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)	pag.	24
TITOLO VI	Disposizioni annonarie per le attività artigianali	pag.	25
Art. 55	Orario attività di vendita prodotti artigianali	pag.	25
TITOLO VII	Norme di procedura per l'accertamento delle violazioni al presente regolamento e per l'applicazione delle sanzioni		
		pag.	25
Art. 56	Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni	pag.	25
Art. 57	Remissione in pristino	pag.	25
Art. 58	Sequestro e confisca di cose	pag.	25
TITOLO VIII	Disposizioni finali	pag.	26
Art. 59	Entrata in vigore	pag.	26

TITOLO I:

Disposizioni generali

Articolo 1: Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le attività di *Polizia Urbana* nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

Quando, nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati, soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco.

Articolo 2: Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.

Articolo 3: Richiesta e rilascio di autorizzazioni

Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune, come segue:

1. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
2. previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
3. senza pregiudizio del diritto di terzi;
4. con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
5. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
6. con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.

Il Sindaco potrà subordinare talune autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente.

Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

Articolo 4: Validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni scadono il 31 Dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito e, comunque, non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'articolo 3.

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite agli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché agli altri incaricati del controllo, che ne facciano richiesta.

TITOLO II:

Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico

Articolo 5: Campo di applicazione

Ai fini del presente articolo sono considerati suolo pubblico:

1. le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché loro pertinenze ed accessioni;

2. le aree e gli spazi anche se di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.

Non sono considerate aree e spazi di uso pubblico le pertinenze di attività e di locali pubblici, delimitate e funzionali ed in uso esclusivo alle medesime.

Per le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche o privati aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme del C.d.S (art. 20, occupazione della sede stradale) e dal *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* e per l'applicazione della tassa, nonché quanto previsto dal *Regolamento Edilizio* vigente.

In assenza di marciapiede o di analogo spazio, le occupazioni del suolo pubblico di cui al I° comma lettera B) dovranno rispettare i limiti di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Per quanto non previsto dal comma precedente, non è ammessa l'occupazione di qualsiasi tipo di spazi aree e marciapiedi privati aperti al libero transito o dove vi sia diritto di pubblico passaggio, anche se non validamente costituito, quando questi sono al servizio della generalità delle persone.

E' ammessa l'occupazione, previa autorizzazione dell'Autorità, degli spazi, aree e marciapiedi privati aperti al libero transito, di cui al comma precedente, nei limiti e con le prescrizioni del C.d.S. (articolo 20).

Articolo 6: Divieti

E' vietata l'occupazione abusiva di suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Salvo quanto previsto dal *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, nei casi di inapplicabilità delle norme del C.d.S., chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

TITOLO III:

Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato

Articolo 7: Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso dalle rispettive proprietà.

E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento, lordamento e/o danneggiamento del suolo.

I trasgressori, oltre che essere passibili di sanzione pecuniaria, sono obbligati a provvedere alla rimessa in pristino.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 7 bis: **sovraffollamento ad uso abitativo**

È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal D. M. 05.07.1975, dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento di Igiene e Sanità, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.

L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti.

In caso di ulteriore accertato sovraffollamento la Polizia Giudiziaria procederà al sequestro dell'immobile.

Fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento di Igiene e Sanità e da Leggi speciali, chiunque viola le disposizioni di cui al I° e IV° comma del presente articolo, è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione di una sanzione amministrativa di € 450,00.

Della violazione rispondono il proprietario, il locatore e il locatario, alla luce dei principi di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689, in quanto compatibili con la presente norma.

Articolo 7 ter: **occupazione di altri locali**

È vietato l'utilizzo di locali non destinati ad abitazione e privi della dichiarazione di abitabilità di cui all'art. 221 del T.U.LL.SS. e art. 4 del D.P.R. 425/94.

Detti locali, non possono, neanche temporaneamente, od occasionalmente, essere utilizzati per abitazione.

La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.

L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che vi alloggiano e quanto a tal fine destinato.

In caso di ulteriore utilizzo improprio la Polizia Giudiziaria procederà al sequestro dell'immobile.

Fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento di Igiene e Sanità e da Leggi speciali, chiunque viola le disposizioni di cui al I°, II°, III° e V° comma del presente articolo, è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione di una sanzione amministrativa di € 450,00.

Della violazione rispondono il proprietario, il locatore e il locatario, alla luce dei principi di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689, in quanto compatibili con la presente norma.

Articolo 8: **Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici**

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto al suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti.

Fatto salvo quanto previsto dal *Regolamento Edilizio* (art. 42, lett. h), può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.

Chiunque viola le disposizioni del comma 1° e 2° del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Art. 8 bis : Tutela e decoro dell'abitato dal guano di colombi e altri volatili

1. E' fatto divieto, all'interno del perimetro del centro abitato del territorio comunale ed in qualunque periodo dell'anno, di somministrare cibo di qualunque natura ai colombi e altri simili volatili che stazionano nel territorio comunale. E' altresì vietato l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili a detti animali (ad esempio mercati). Sono esclusi dal divieto gli allevatori di colombi domestici e viaggiatori, autorizzati ad esercitare tale attività secondo gli artt. 153 e s. del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Autorizzazioni in deroga possono essere concesse dal Sindaco, previo parere della competente ASL, in ragione di particolari situazioni ambientali e sociali. A richiesta di associazioni per la tutela degli animali, il Sindaco, previo parere della competente ASL, potrà individuare apposite aree di alimentazione, la cui manutenzione dovrà essere assicurata dal richiedente medesimo.
2. I proprietari d'immobili, soprattutto se in stato di abbandono o sfitti, devono proteggere e/o chiudere, con idonei mezzi, tutti gli accessi, i varchi, le nicchie, ecc. che possono offrire rifugio e, quindi, essere utilizzati dal colombo di città per dormire o nidificare.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da pagarsi all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione.
4. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/81, la Giunta comunale ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Articolo 9: Tenuta delle aree scoperte

Fatto salvo quanto previsto dal vigente *Regolamento Edilizio* (art. 7), tutte le aree scoperte site nel contesto dell'aggregato urbano e fino ad una distanza di 500 metri dall'abitato stesso devono essere tenute, a cura delle rispettive proprietà, costantemente sgombre da deposito di immondizie e rifiuti di ogni sorta.

In particolare:

- A. I tappeti erbosi di pertinenza delle abitazioni devono essere tenuti costantemente falciati.
- B. Tutte le aree scoperte non coltivate site all'interno dell'aggregato urbano del Lido di Jesolo e fino ad una distanza di 1000 metri dal mare (limitata a Nord dalle vie Roma Dx, Kennedy, M.L. King, Correr, Miozzo e II° Ramo di via Correr), devono essere tenute sempre sfalciate e sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto, provvedendo ad una adeguata recinzione e ad una eventuale aratura, a cura e spese dei proprietari e/o usufruttuari e/o concessionari.
Tutte le aree scoperte non coltivate presenti nel rimanente territorio comunale devono essere tenute sempre sfalciate e sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto, fatti salvi i terreni agricoli lasciati a riposo, collegati a contributi economici regolati da disposizioni legislative vigenti o a ripopolazione della flora e della fauna o a misure agro-ambientali.
Il proprietario e/o conduttore, al momento dell'accertamento, è tenuto ad esibire i documenti in possesso relativi a giustificare il vincolo predetto e ad osservare tutte le prescrizioni che la normativa gli impone.
- C. Diversamente, le aree boschive della Pineta dovranno esser tenute nel loro sottobosco decorosamente curate nel loro aspetto con la eliminazione dei rovi e delle altre piante infestanti secondo le indicazioni del Servizio Forestale Regionale nonché sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto, provvedendo ad una adeguata recinzione, a cura e spese dei proprietari e/o usufruttuari e/o concessionari.
- D. Il Sindaco, per ragioni di pubblica utilità, con apposito provvedimento, potrà derogare dall'obbligo di recinzione di cui sopra.
- E. Lungo tutte le strade e loro pertinenze, le proprietà dei frontisti o gli usufruttuari o concessionari, sono tenute/i a provvedere allo sfalcio, pulizia, sistemazione e corretto mantenimento dei fossati, cunette nonché all'eliminazione dei ristagni d'acqua e/o agevolare il deflusso mediante colmataura o spianamento.

Gli accessi al mare privati, anche se aperti al pubblico, devono essere sempre mantenuti in uno stato di decorosa pulizia, a cura delle proprietà frontiste; in caso di unità immobiliare a carattere condominiale, è responsabile l'amministratore.

In caso di inottemperanza sarà proceduto d'ufficio ai lavori di sfalcio, recinzione, pulizia e sgombero con spese a carico degli inadempienti, previa Diffida.

Fatte salve le sanzioni previste dal D. L.vo 5 Febbraio 1997, n. 22 per il deposito, abbandono sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti su tutte le aree, nonché per l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti, chiunque

viola le disposizioni del 2° c., lett. a) del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00.

Chiunque viola le disposizioni del 1° c, 2° c. lett. b), c), e), 3° c. del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 10: Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico

Senza autorizzazione del Sindaco è proibito in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico esercitare lavori artigianali.

E' vietato nei predetti luoghi la lavatura e la riparazione di veicoli o di altre cose mobili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00.

Articolo 11: Ripari a chiusura delle attività economiche

Fatto salvo quanto previsto dal *Regolamento Edilizio* (art. 42, lett. d), i ripari a chiusura delle attività economiche non potranno essere collocati prima del 15 ottobre e devono essere rimossi entro il 15 marzo, salvo diversa disposizione adottata dal Sindaco con Ordinanza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 12: Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

E' vietato lavare, distendere o appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.

E' vietato inoltre a tale fine:

1. tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;
2. lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00.

Articolo 13: Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere su suolo pubblico o privato aperto al pubblico o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Il Sindaco con propria ordinanza stabilirà eventuali orari e modalità di esecuzione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00.

Articolo 14: **Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati**

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione su suolo pubblico. Devono altresì tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.

Fatte salve le sanzioni previste dal D. L.vo 5 Febbraio 1997, n. 22, per il deposito, abbandono sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti, su tutte le aree, nonché per l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti, chiunque viola le disposizioni del 1° c. del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Chiunque viola le disposizioni del II c. del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 15: **Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili**

Fatto salvo quanto previsto dal *Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani*, i rifiuti derivanti da imballaggi non terziari, sino al loro conferimento, dovranno essere trattenuti all'interno dei locali del produttore degli stessi.

Detti rifiuti dovranno essere conferiti alla raccolta differenziata, opportunamente ridotti nel volume, al limite della proprietà privata a confine con il suolo pubblico ove esistente, non prima delle ore 7 e non dopo le ore 10 antimeridiane; viceversa dovranno essere conferiti esclusivamente al centro di raccolta (via La Bassa) nelle ore di apertura previste.

Salvo quanto è disposto da apposito Regolamento Comunale di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, è vietato accedere al centro di raccolta senza giustificato motivo; rimane comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Fatte salve le sanzioni previste dal D. L.vo 5 Febbraio 1997, n. 22 per lo smaltimento degli imballaggi, chiunque viola le disposizioni del 1° e 3° c. del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Chiunque viola le disposizioni del 2° c. del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 16: **Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento, in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 17: Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato su veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti in modo da evitare la dispersione sul suolo, nell'aria e nell'acqua.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 18: Sgombero della neve e formazione del ghiaccio

I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti dei negozi, laboratori ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 19: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

Per quanto non previsto dal *Regolamento Edilizio* (art. 22), il carico, lo scarico, l'accumulo di materiali provenienti da costruzioni, demolizioni o di risulta da scavi, potrà essere temporaneamente effettuato previa autorizzazione e nel rispetto delle norme di cautela per la sicurezza e l'incolumità pubblica, di volta in volta valutate e prescritte.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 20: Emissioni di esalazioni, fumo e polvere

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti. Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possano derivare inconvenienti al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

E' altresì vietato lasciare i veicoli fermi con il motore acceso in modo tale da provocare inconvenienti dovuti all'emissione degli scarichi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 21: **Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità**

E' vietato dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine, sdraiarsi a terra, calpestare o sedersi sulle aiuole, nonché sostare e fermarsi sugli spazi erbosi dei giardini pubblici o aiuole con qualunque tipo di veicolo.

E' vietato in tutti i parchi pubblici ed aree verdi, appositamente arredate, giocare a calcio, correre con pattini, skate-board o simili, esercitare altra pratica sportiva e/o attività che possano arrecare danno al manto erboso, alle piante ed alle strutture esistenti eccetto le attività sportive svolte nelle aree appositamente destinate; danneggiare in qualsiasi modo le piante e/o spezzarne i rami; gettare carte o qualsiasi tipo di rifiuto per terra o nell'acqua; transitare/sostare con qualsiasi tipo di veicolo classificato dal codice della strada (art. 47) ad esclusione dei velocipedi per bambini; arrecare disturbo con schiamazzi e/o altri rumori molesti alle vicine abitazioni.

E' del pari vietato arrampicarsi sui monumenti, sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sulle fontane e sui fanali della pubblica illuminazione.

E' vietato questuare e/o chiedere elemosine su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

E' vietato vendere oggetti e/o effettuare la pulizia dei parabrezza delle auto sulla carreggiata stradale, in prossimità e in corrispondenza degli incroci.

E' ulteriormente vietato su aree pubbliche o private aperte al pubblico chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Associazioni Umanitarie, Culturali e Politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità.

Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo, è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00.

Chiunque viola le disposizioni dei commi: 2-3-4-5-6-7 presente articolo, è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Art. 21 bis: **Prostituzione di strada**

1. E' vietato a chiunque, in tutto il territorio comunale individuato come suolo pubblico o aperto al pubblico, ed in particolare sulle arterie principali che conducono al Paese ed al Lido, contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento o per modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali nonché concordare con gli stessi prestazioni sulla pubblica via.

2. È vietato assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio, occupando gli spazi pubblici, in particolare i marciapiedi, impedendone la fruizione o l'accesso.

3. I predetti divieti sono estesi anche nelle aree private aperte al pubblico e/o ad uso pubblico.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

5. L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione è determinato in € 450,00.

Art. 21 ter: Atti contrari alla pubblica decenza, al buon costume e ai culti religiosi

E' vietato a chiunque, in tutto il territorio comunale, in luogo pubblico e/o aperto al pubblico, compiere atti o tenere comportamenti contrari alla pubblica decenza nonché offendere il buon costume, in spregio ai criteri di convivenza e di decoro da osservarsi nei rapporti sociali, come partecipare ai cosiddetti addii al celibato/nubilato, feste di laurea o altre occasioni di festeggiamenti, tenendo atteggiamenti volgari ed offensivi per l'abbigliamento indossato e/o per gli oggetti esibiti (ad es. simboli sacri, oggetti raffiguranti attributi maschili e/o femminili ecc.), così provocando disapprovazione e disgusto in coloro che vi assistono.

Ciascuno dei partecipanti soggiace alla sanzione amministrativa prevista in forza di quanto stabilito dall'art. 5 della legge 689/81 in materia di concorso di persone.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da pagarsi all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione.

L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione è determinato in € 100,00.

Articolo 22: Esercizio di giochi di abilità

E' vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 300,00.

Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Articolo 23. Altri atti vietati

In tutto il territorio del comune resta vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto;
- b gettare o lasciar cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta o altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere;
- c collocare addobbi, festoni, luminarie senza apposito permesso o con Autorizzazione generale adottata con apposita Ordinanza, salvo quanto previsto dal C.d.S.;
- d installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, comunque, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, cassette o altro per la consegna di bevande o altri oggetti senza apposito permesso o con Autorizzazione generale adottata con apposita Ordinanza, salvo quanto previsto dal C.d.S.;
- e avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, senza apposito permesso o con Autorizzazione generale adottata con apposita Ordinanza, salvo quanto previsto dal C.d.S.;
- f lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- g fare il bagno nelle fontane pubbliche;
- h entrare negli spazi erbosi, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i eseguire bisogni corporali sulla pubblica via o esposti alla pubblica vista.

E' altresì vietato a chiunque conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura.

Nel centro abitato, le corriere, autobus, pullman e comunque tutti i veicoli a motore, in sosta o fermata, non possono tenere acceso il motore per più di cinque minuti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 24: Caravan, auto - caravan, tende, roulotte, carri abitazione e accampamenti

Salvo quanto disposto dalla Legge della Regione del Veneto in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private, è vietata la sosta ai fini di campeggio dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.

Il Sindaco può altresì vietare il deposito e l'impianto di mezzi mobili e delle attrezzature sopracitate anche in aree private.

Il Sindaco inoltre, potrà ordinare, con apposito provvedimento, lo sgombero coattivo nel caso non provveda l'indempiente dei mezzi e delle attrezzature servite ai fini del campeggio o del soggiorno fuori dalle apposite aree all'uopo attrezzate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 25: Carovane di nomadi

1. Le soste di carovane di nomadi non sono consentite su tutto il territorio comunale.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
3. L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione è determinato in € 200,00.

TITOLO IV:

Quiete e sicurezza nel centro abitato

Articolo 26: Giochi su area pubblica e privata

In tutto il territorio del Comune resta vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- calciare lattine, bottiglie o altro;
- lanciare "gavettoni d'acqua" o palloncini riempiti di acqua o altri liquidi;
- spingere giù dai pontili, fontane o scaraventare con la forza le persone in acqua;
- eseguire qualsiasi gioco o pratica sportiva non autorizzati/a fuori dagli appositi spazi, che possano costituire disturbo alla quiete del vicinato. In particolare è fatto assoluto divieto, senza limiti di tempo, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche, private o aperte al pubblico, di porre in essere attività o esercitazioni sportive con veicoli a motore, se non autorizzate, che possano causare rumori, emissioni di polvere o quant'altro possa arrecare disturbo all'occupazione o al riposo delle persone. Ulteriormente, le attività sportive quali tornei, gare e simili attività ricreative che si svolgono su aree private o in concessione, nelle immediate vicinanze di case d'abitazione, cliniche, ospedali, convivenze e luoghi di culto, istituti d'istruzione, non possono protrarsi oltre le ore 23.00 e nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre non potranno protrarsi oltre le 23,30 e non potranno svolgersi dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Art. 26-bis: Detenzione, consumo, vendita di bevande alcoliche o comunque contenute in bottiglie di vetro e/o lattine.

- 1.** E' vietata in tutto il territorio del Comune di Jesolo, la vendita per asporto, compresa quella effettuata attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine nei seguenti periodi e orari:
 - a.** venerdì, sabato e domenica dei mesi di maggio, giugno, luglio dalle ore 00,00 alle ore 7,00;
 - b.** tutti i giorni del mese di agosto dalle ore 00,00 alle ore 7,00;
 - c.** il periodo pasquale dalle ore 20,00 del sabato alle ore 24,00 del lunedì.

- 2.** E' vietata in tutto il territorio del Comune di Jesolo, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, in qualsiasi involucro o contenitore, nei seguenti periodi e orari:
 - a.** Venerdì, sabato, e domenica dei mesi di maggio, giugno, luglio dalle ore 20,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;
 - b.** Tutti i giorni del mese di agosto, dalle ore 20,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;
 - c.** Il periodo pasquale dalle ore 20,00 del sabato alle ore 24,00 del lunedì.

- 3.** Nei periodi e negli orari di cui al comma 2 sono vietati la detenzione e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione, in qualsiasi involucro o contenitore, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi l'arenile e le aree demaniali, l'esterno dei plateatici dei pubblici esercizi e l'esterno delle aree date in concessione ai chioschi, con esclusione del consumo effettuato entro il perimetro dei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti, nonché in occasione di eventi pubblici a ciò espressamente autorizzati.

- 4.** Costituisce eccezione ai divieti di cui ai commi 2 e 3 la vendita per asporto, e conseguente detenzione, di bevande alcoliche per esclusivo uso domestico.
In questo caso i contenitori, all'atto della vendita, dovranno essere chiusi e sigillati in apposti involucri.

- 5.** Con apposito provvedimento il Sindaco potrà modificare i periodi e gli orari di cui ai 1 e 2 .

- 6.** E' vietata sempre ed in ogni caso la vendita di bevande alcoliche effettuata attraverso distributori automatici.

- 7.** La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione di cui ai commi 1 e 2 è determinato in € 400,00.
L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione di cui al comma 3 è determinato in € 200,00.

- 8.** Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000.
Il Sindaco può, in casi particolari e in aree circoscritte, limitatamente a esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, nonché di somministrazione, interdire totalmente o sottoporre a specifiche condizioni, la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.

Art. 26-ter: Divieto di acquistare, ricevere, detenere, utilizzare ed esibire sostanze stupefacenti o psicotrope

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, è vietato in tutto il territorio comunale, al fine di garantire il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, dei luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio, acquistare, ricevere, detenere, utilizzare ed esibire per qualsiasi finalità, sostanze stupefacenti o psicotrope.

È vietato altresì compiere in tutto il territorio comunale qualsiasi atto idoneo diretto in modo non equivoco all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti, nonché essere scoperti ad abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di droghe o altri stupefacenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione è determinata in € 400,00.

Articolo 27: Mestieri girovagli

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina delle attività artistiche, il Sindaco, ai fini di cui all'art. 225 del Reg. del T.U.L.P.S., con apposito provvedimento, determinerà i limiti di tempo e di luogo, nonché di attività, per l'esercizio dei mestieri girovagli di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S.

Articolo 27 bis: Massaggi e prestazioni varie

Fatta salva l'applicazione di norme speciali, statali e/o regionali, per la violazione alle discipline delle singole arti e mestieri, su tutto il territorio comunale, individuato come suolo pubblico o aperto al pubblico e sulle aree demaniali marittime di competenza, qualora non muniti di titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività, è fatto divieto di effettuare e ricevere attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggi, piercing, trattamenti estetici di qualsivoglia tipo ed ogni altra pratica professionale simile per tecniche e/o strumentazione.

E' altresì vietato svolgere nelle aree di cui al comma 1 l'attività di acconciatore e usufruire dei servizi conseguenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il taglio di capelli – trecchine e simili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e con il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle attrezzature e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione della prestazione, compreso l'eventuale denaro, oggetto del contratto illecito.

Articolo 28: Accaparramento di clienti

Nei pressi delle attività economiche commerciali è fatto divieto ai titolari, dipendenti o incaricati anche occasionali di invitare sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo i passanti ad entrarvi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 29: **Trasporto di oggetti**

Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con opportune cautele al fine di evitare danni a persone o a cose.

Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti o simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Art. 29 bis: **Divieto di trasporto e detenzione di mercanzia senza giustificato motivo.**

1. E' vietato a chiunque in tutto il territorio comunale il trasporto, senza giustificato motivo, ovvero con titolo autorizzatorio non regolare, di mercanzia anche all'interno di sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, nonché l'occupazione, finanche temporanea, del suolo pubblico con qualunque tipologia di merce.

2. E' vietata altresì su tutto il territorio comunale la detenzione di mercanzia a bordo di veicoli, ovvero all'interno di qualunque locale della quale colui che ne ha la disponibilità non è in grado di giustificare il motivo del possesso o la destinazione della merce detenuta, ovvero con titolo autorizzatorio non regolare.

3. Lo stesso trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata e/o con l'offerta di vendita di prodotti, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica, in forma itinerante e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dall'attuale disciplina (D. Lgs. N. 114/98).

4. L'impiego di veicoli nell'ambito delle aree vietate di cui sopra, per il trasporto e/o il deposito della merce o delle strutture, per le medesime ragioni sopra indicate, deve essere analogamente considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su aree pubbliche in forma itinerante e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dall'attuale disciplina (D. Lgs. N. 114/98).

5. La violazione delle disposizioni del comma 1 e 2 del presente articolo è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

6. L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione è determinato in € 200,00.

7. Ai contravventori delle disposizioni del comma 1 e 2 del presente articolo si applica, in ogni caso, il sequestro amministrativo cautelare finalizzato alla verifica della regolarità del titolo autorizzatorio, ovvero alla sanzione accessoria della confisca amministrativa della mercanzia, oltre ai contenitori, come disposto dagli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 30: **Circolazione e trasporto di animali pericolosi**

E' vietata la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie. Fatto salvo quanto già previsto dal vigente *Regolamento comunale di Igiene e Sanità* (art. 151) i cani senza museruola o guinzaglio, vaganti nel territorio del Comune, saranno accalappiati e trattenuti a spese del proprietario.

I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.

In caso di defecazione sui marciapiedi, sul fondo stradale delle vie e delle piazze, nei giardini e aiuole od in altri luoghi soggetti a calpestio pedonale, coloro i quali hanno in custodia anche temporanea l'animale sono tenuti alla immediata pulizia degli escrementi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 31: Protezione degli animali

Salvo quanto previsto dal art. 727 del C.P., dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è fatto assoluto divieto di detenere cani ed altri animali in catena corta e/o sprovvisti di riparo rialzato dal suolo e coperto ove possano proteggersi. La catena deve essere proporzionata per peso e lunghezza alle dimensioni dell'animale così da potersi ampiamente muovere senza restare impigliato.

I recinti entro i quali sono custoditi gli animali devono avere dimensioni tali da permettere ampi movimenti.

Tutti gli animali che per il loro uso debbono essere tenuti in catena o in recinto, devono avere sempre a disposizione un contenitore con acqua ed essere debitamente alimentati.

E' fatto, altresì, divieto di lasciare gli animali chiusi all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 32: Protezione in caso di lavori

In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di inconvenienti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 33: Rovinio di parti o di accessori di fabbricati

Oltre a quanto già stabilito nel Titolo III del presente Regolamento comunale, per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti, da parte dei proprietari, in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificano pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

I canali conduttori delle acque piovane provenienti dalle abitazioni, posizionati lungo le strade, dovranno essere sistemati in modo che non si verifichi lo stillicidio in danno dei passanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 34: Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possono cadere su luoghi pubblici o privati di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 35: Bagni delle persone

In tutto il territorio comunale è vietata la balneazione nelle acque interne, comprese le foci dei fiumi Piave e Sile.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 36: Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

Per quanto non previsto dal Codice della strada, le cisterne e i pozzi devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto, chiusure o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 37: Apertura di botole e chiusini

E' vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione e ispezione da parte dei proprietari degli stessi o altre persone preposte.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere eseguite solo con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 38: Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00.

Articolo 39: Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 40: **Carichi sospesi**

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Sindaco.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 41: **Recinzioni**

Salvo quanto disposto dal *Regolamento Edilizio*, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminata o taglienti o di fili spinati fino all'altezza minima di m. 2,30.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 42: **Luminarie e cavi elettrici**

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per l'adduzione dell'energia in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 43: **Uso e manomissione dei segnali**

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere in qualsiasi maniera i segnali e gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 44: **Detenzione e deposito di materie infiammabili**

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 45: **Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni**

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- 1 far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;
- 2 depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi e loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 3 porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 46: **Uso delle risorse idriche potabili**

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Chiunque viola le disposizioni relative all'ordinanza prevista dal presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 47: **Quiete pubblica**

Nelle abitazioni civili le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, magnetofoni e simili, nonché elettrodomestici e utensili) non possono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nel periodo 1° maggio 30 Settembre.

I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.

In tutto il centro abitato, nel periodo 1° maggio 30 settembre, l'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti che propagano rumore in modo tale da arrecare disturbo al vicinato, devono sospendersi dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.30 alle ore 08.00; nel restante periodo dell'anno dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori o con malgoverno di animali.

Sono altresì vietati nel centro abitato gli spari, gli scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici, salvo deroghe autorizzate in occasione di particolari festività.

Chiunque viola le disposizioni del 1°, 2° e 4° c. del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Chiunque viola le disposizioni del 3° e 5° c. del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 48: *Esercizio dei mestieri, arti e industrie (articolo disapplicato dall'art. 37 c. 1 del Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)*

Le officine, le autorimesse per le riparazioni di autoveicoli e motocicli, le segherie e gli altri locali esercitanti mestieri rumorosi o incomodi non potranno arrecare disturbo dalle ore 19.30 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00 nel periodo 1° maggio-30 settembre, ad esclusione delle zone per l'artigianato; nel restante periodo dell'anno detti mestieri non potranno arrecare disturbo dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Le attività di cantiere potranno essere esercitate nel periodo 1° ottobre-30 aprile, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00. Al di fuori di detto orario non potranno arrecare molestia e/o disturbo.

Le attività di cantiere potranno essere esercitate nel periodo 1° maggio-30 settembre, secondo la seguente tabella e in base alle fasce di cui all'allegata planimetria:

<i>Fascia</i>	<i>08,00 - 12,30 16,00 - 19,30</i>	<i>19,30 - 08,00 12,30 - 16,00</i>
<i>I</i> <i>(entroterra)</i>	<i>Attività libera</i>	<i>Attività senza ar- recare Molestia e/o di- sturbo</i>
<i>II</i> <i>(intermedia)</i>	<i>Attività senza ar- recare molestia e/o di- sturbo</i>	<i>Attività sospesa</i>
<i>III</i> <i>(frontemare) maggio e set- tembre</i>	<i>Attività senza ar- recare molestia e/o di- sturbo</i>	<i>Attività sospesa</i>
<i>III</i> <i>(frontemare) 1 giugno-31 agosto</i>	<i>Attività sospesa</i>	

Nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre e limitatamente all'interno della 2^a e 3^a fascia, gli interventi d'urgenza o di emergenza, limitati nel tempo, dovuti a particolari necessità che per loro intrinseca natura provochino scuotimenti, emissioni di fumo, di vapori, di polveri, di gas ecc. e/o per gli strumenti usati (martelli pneumatici, elettro demolitori, seghe, levigatrici, smerigliatrici, compressori, ecc...), arrechino molestia o disturbino le occupazioni ed il riposo delle persone dovranno essere autorizzati dal Sindaco.

Con apposito provvedimento il Sindaco potrà modificare le delimitazioni delle fasce e gli orari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

In caso di svolgimento dell'attività nel periodo di sospensione, relativo al 1° giugno-31 agosto, riferito alla terza fascia, oltre la sanzione nei modi e nei termini di cui sopra, l'organo accertatore procederà al sequestro amministrativo del cantiere.

La Polizia Giudiziaria procederà, inoltre, al sequestro amministrativo del cantiere dalla seconda violazione dei commi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 49: **Esercizio dei Luna Park**

Fatto salvo quanto previsto dall'apposito regolamento, tutte le attrazioni all'interno dei Luna Park o nei micro - parchi o comunque le attrazioni di tale genere anche collocate singolarmente dovranno cessare le emissioni sonore degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci dalle ore 23.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle 16.00. Nel periodo dal 20 giugno al 20 agosto il limite serale è prorogato alle ore 24.00.

Nelle ore consentite le emissioni sonore non dovranno arrecare molestia o disturbo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

Articolo 50: **Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi (articolo disapplicato dall'art. 37 c. 1 del Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)**

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00.

Nel periodo 20 giugno-20 agosto il limite serale è prorogato alle ore 24,00.

Ai fini del precedente comma vengono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti e non.

Il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle necessità.

Nell'esercizio delle attività di cui sopra è vietato arrecare molestia e disturbo al vicinato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

La Polizia Giudiziaria procederà, inoltre, al sequestro amministrativo dell'impianto dalla terza violazione dei commi 1, 2, 4 e 5.

Articolo 51: **Esercizio di Locali da ballo (articolo disapplicato dall'art. 37 c. 1 del Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)**

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, le emissioni sonore dovute all'esercizio degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci o delle esibizioni musicali o delle attrazioni non potranno arrecare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

Articolo 52: Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata nei centri abitati, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o di altri animali che disturbino la quiete pubblica con insistenti latrati, guaiti o altro.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario e/o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma di € 100,00.

Articolo 52 bis: Individuazione del perimetro del territorio comunale ove vige il divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione delle persone

Fatte salve le norme statali, regionali e quanto previsto dall'art. 16 della Costituzione sul diritto alla circolazione delle persone, nelle zone meglio individuate al comma 3 del presente articolo, è vietato lo stazionamento e l'occupazione degli spazi ivi previsti a chiunque ponga in essere azioni di qualsiasi contatto commerciale o mendicizia, ovvero di altre attività illecite quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la vendita di merci contraffatte che impediscono l'accessibilità e la fruizione di tali aree.

L'impedimento, dovuto a ingombro e/o all'alterazione fisica dei luoghi oppure ad ogni condotta che sia in grado di provocare nelle persone l'inibizione alla libertà di circolazione, va accertata dagli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ogni qualvolta ricorrano le fattispecie di soggetti che all'atto della declinazione delle generalità risultino sprovvisti di validi documenti di identificazione, anche per soggiornare legalmente sul territorio nazionale, nonché qualora gli stessi risultino aver precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e/o per altri reati specifici contro il patrimonio e/o la persona, ovvero mediante assunzione di sommarie informazioni presso la persona la cui condotta sia stata modificata per effetto dell'azione illecita definita dal comma 1.

Sono interessate al divieto di cui al presente articolo, tutte le aree demaniali marittime del territorio comunale, oltre alle aree relative alla determinazione dei limiti e dei divieti per l'esercizio del commercio itinerante, individuate dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 79 del 25.05.2001 e n. 102 del 22.08.2011. Ai fini del presente articolo si intendono recepite le eventuali modifiche e/o integrazioni alle citate deliberazioni.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione è determinato in € 200,00.

Contestualmente all'applicazione della sanzione amministrativa, nei confronti del trasgressore viene notificato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 c. 1 del decreto legge n. 14/2017 convertito nella legge n. 48/2017, dall'organo accertatore, l'ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art: 52 ter: Procedure per l'adozione dell'ordine di allontanamento

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e dal presente regolamento, l'accertamento della violazione delle previsioni dell'art. 52 bis, all'interno del perimetro delle aree definite dal comma 3 del medesimo articolo, comporta, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017, con le modalità di cui all'art. 10 comma 1 della stessa legge.

Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree definite a norma del comma 3 dell'art. 52 bis a prescindere dall'attività che eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e dalla contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 600,00; il personale che ha accertato la violazione all'ordine provvede a intimare ai trasgressori di allontanarsi dall'area vietata e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2 del Decreto Legge n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il trasgressore è ammesso al pagamento, perché più favorevole, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale per la violazione commessa prevista in € 200,00.

TITOLO V:

Tutela dall'inquinamento acustico

Articolo 53: Emissioni di suoni da sorgenti fisse

Agli obblighi di cui D.P.C.M. 16.4.99, n. 215, relativi alle sorgenti sonore fisse, si escludono le apparecchiature di riproduzione sonora di bassa potenza di uso non professionale quali, ad esempio, radio, televisioni, impianti stereo, ecc.

Articolo 54: Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili (articolo disapplicato dall'art. 37 c. 1 del Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)

A. *Di concertino o esibizioni musicali dal vivo temporanee, occasionali, e o mobili presso pubblici esercizi il titolare dello stesso, prima di dare inizio alle esibizioni dovrà produrre al comune una dichiarazione di inizio attività corredata da una relazione tecnica relativa all'impianto, contenente la descrizione dello stesso e l'indicazione dei livelli massimi di emissione sonora (dba) e i sistemi di controllo in esercizio dei limiti dichiarati e la loro taratura. Detta relazione avrà validità per tutto il territorio comunale senza limiti di tempo salvo modifiche dell'impianto. La dichiarazione di inizio attività sarà presentata all'ufficio ambiente del comune, il quale potrà imporre particolari prescrizioni o sospendere o revocare l'efficacia autorizzativa della dichiarazione di inizio attività.*

B *Fatto salvo il rispetto dei limiti di zona e di tempo previsti dal Titolo IV, relativo alla quiete e alla sicurezza del centro abitato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, per i cantieri edili e i lavori con macchinari rumorosi nel periodo 1° maggio-30 settembre si prevede l'interruzione pomeridiana dalle ore 12.30 alle 16.00 e nel restante periodo dell'anno dalle 12.00 alle 13.00.*

C *In deroga al divieto di cui all'articolo 7, comma 3 della Legge Regione del Veneto n. 21/99 l'accensione dei fuochi d'artificio e il lancio dei razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sarà determinata con apposito provvedimento del sindaco.*

D. *Fatto salvo il rispetto dei limiti di zona e di tempo previsti dal titolo IV relativo alla quiete e alla sicurezza nel centro abitato, ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 4 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, per l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, sono consentiti, in tutto il centro abitato, nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle 19.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle ore 16.00. Nel restante periodo dell'anno, quanto sopra è consentito dalle ore 08.00 alle ore 19.00 con sospensione dalle ore 12.00 alle 13.00.*

E. *Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 23.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Il Sindaco con apposito provvedimento potrà modificare tali orari e periodi.*

F. *Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival o manifestazioni analoghe, dovranno preventivamente essere autorizzate dal comune e potranno protrarsi oltre le ore 24.00.*

Le violazioni alle presenti norme saranno punite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 447/95 e articolo 8 della Legge Regione del Veneto n. 21/99.

TITOLO VI:

Disposizioni annonarie per le attività artigianali

Articolo 55: Orario attività di vendita prodotti artigianali

L'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti artigianali effettuata in adiacenza al luogo di produzione o nelle attività commerciali quali gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pizzerie, pasticcerie è sottoposto alla disciplina oraria stabilita dal Sindaco, con apposita Ordinanza.

Chiunque viola le disposizioni previste nell'Ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 200.00.

TITOLO VII:

Norme di procedura per l'accertamento delle violazioni al presente regolamento e per l'applicazione delle sanzioni

Articolo 56: Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto specificatamente stabilito all'articolo 48, 49, 50 e 51, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico della legge comunale e provinciale citata e della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma sempre dell'art. 16.

Le sanzioni amministrative del pagamento in misura ridotta potranno essere aggiornate con apposito provvedimento del Sindaco.

A decorrere dal 1 Gennaio 2002, ai sensi del Decreto L.gs. n. 213/98, la cifra espressa in EURO è arrotondata eliminando i decimali.

Articolo 57: Remissione in pristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore e alla persona solidalmente obbligata la remissione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento il Sindaco potrà eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

Articolo 58: Sequestro e confisca di cose

Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

L'autorità amministrativa con ordinanza-ingiunzione potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui alla L. n.689/81 e D.P.R. n. 571/82.

TITOLO VIII:

Disposizioni finali

Articolo 59: Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di controllo, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Le limitazioni previste per la fascia III[^] (fronte mare) di cui al 3° comma dell'art. 48 saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2001; fino a tale data, per la III[^] fascia, si applicheranno le limitazioni previste per la II[^] fascia (intermedia) [Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113, prot. 23194, del 16.6.2000]

E' abrogato il precedente *Regolamento di Polizia Urbana*, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 28 aprile 1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le Ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal presente regolamento o in contrasto con lo stesso.